



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

pec: comune.mafaldacb@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Utilizzo in concessione del chiosco e dell'area pertinenziale del Parco "Colle Renazzo" per la stagione estiva 2025 per la somministrazione di alimenti e bevande.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21/07/2009 si individuava nell'area Parco "Colle Renazzo" idonea struttura in legno (chiosco) da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande al fine di offrire un servizio alla cittadinanza nella suddetta area;

Vista che è consuetudine dell'amministrazione concedere la struttura sopra menzionata da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande e predisporre un avviso pubblico per la concessione del chiosco nel Parco "Colle Renazzo" a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di settore per la somministrazione di alimenti e bevande per il periodo 01 giugno 2025 - 30 settembre 2025;

Dato atto che la ditta concessionaria dovrà munirsi delle prescritte autorizzazioni/licenze per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Considerato, altresì, che la ditta concessionaria non dovrà avere nessun genere di pendenze, anche di natura economica, fiscale e tributaria nei confronti dell'Amministrazione Comunale concessionaria pena nullità della relativa manifestazione d'interesse;

INVITA

i soggetti interessati a presentare la propria offerta facendo pervenire apposita richiesta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura al protocollo di questo Ente entro e non oltre le ore **14,00 del giorno 20 maggio 2025**;

Il prezzo a base di gara, a titolo di canone per la concessione in oggetto, da versare al Comune di Mafalda, è fissato in €. 1.500,00 in rialzo. Il canone sarà versato in unica soluzione entro 10 giorni dall'aggiudicazione;

Possono presentare l'offerta per ottenere la concessione, le Ditte, il cui titolare sia in possesso dei requisiti morali richiesti dalla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e ai sensi del Decreto Lgs.vo n. 36/2023;

Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti "tecnici" di partecipazione previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (iscrizione R.E.C., ecc.....);

Il Concessionario prima della sottoscrizione del contratto di concessione, dovrà provvedere a stipulare idonea copertura assicurativa, per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO);

L'aggiudicazione dell'utilizzo dell'area e del chiosco per la stagione estiva 2025, previa verifica dei requisiti autocertificati come da modello di domanda predisposto, seguirà il criterio dell'offerta economica in aumento (in rialzo) e l'apertura delle relative manifestazioni d'interesse avverrà il **giorno 20/05/2025 alle ore 15:30** presso la sala consiliare, aperta al pubblico, alla presenza di tutti i soggetti interessati e contro interessati.

Mafalda, lì 13/05/2025

IL SINDACO
F.to (Egidio RICCIONI)

Allegato A Capitolato Speciale;
Allegato B - Manifestazione d'interesse;
Allegato C - Offerta Economica

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE - CONCESSIONE DI CHIOSCO DESTINATO ALL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.

Art. 1 - Oggetto del presente bando è l'assegnazione in concessione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande di area adiacente con relativo manufatto (servizi igienici). A fronte dell'assegnazione in concessione il futuro aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Ente un canone di concessione.

Art. 2 - Il Concessionario avrà l'obbligo:

- di provvedere all'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni;
- di provvedere a sua cura e spese alla realizzazione dell'allaccio dell'energia elettrica e relativo consumo, alla richiesta dei permessi e delle autorizzazioni per la gestione del chiosco;
- di garantire la custodia, gestione e pulizia dell'immobile affidato in concessione, compresi i relativi servizi igienici e tutta l'area circostante mediante il principio della raccolta differenziata;
- di esercitare l'attività secondo quanto stabilito dalla normativa di settore e dalle disposizioni comunali vigenti in materia;
- di restituire i manufatti in buono stato di conservazione generale che rientreranno nella piena disponibilità del Comune, compresa ogni eventuale incorporazione. Nessun rimborso o compenso a qualsiasi titolo può essere vantato dal Concessionario;
- di rispettare gli orari di apertura e chiusura nonché gli orari per la diffusione di musica impartiti dall'Ente, pena revoca della concessione in oggetto;

Art. 3 - L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'attività di somministrazione non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli dati in concessione. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico è vincolata alla concessione del chiosco, pertanto, la titolarità della stessa è del Comune di Mafalda che la cede temporaneamente al gestore pro tempore della struttura, il quale non potrà vantare alcun diritto sull'autorizzazione amministrativa al termine del periodo di concessione/gestione.

Art. 4 - Il soggetto aggiudicatario avrà l'obbligo di tenere gli immobili in buono stato di manutenzione, ed in particolare di tenere in efficienza e a norma gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici presenti, provvedere a renderlo in regola con le norme sulla sicurezza nonché alla pulizia e manutenzione delle aree circostanti gli spazi assegnati.

Art. 5 - Gli oneri degli interventi relativi alla manutenzione ordinaria sono assunti dal Concessionario in via esclusiva. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria, anche preventivi rispetto all'inizio della gestione, potranno essere realizzati a cura e spesa del Concessionario. In tal caso la spesa dovrà essere autorizzata e dichiarata conforme dall'Ufficio Tecnico Comunale. In ogni caso gli immobili alla fine del rapporto dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e a in regola con le normative sulla sicurezza.

Art. 6 - Risoluzione del contratto: Il concessionario non potrà mutare l'uso esclusivo pattuito e non potrà concedere a terzi, a qualsivoglia titolo, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione del contratto a norma dell'art. 1456 c.c. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini e con le modalità che saranno contrattualmente previste, del canone e degli oneri accessori

produrranno ipso iure, ai sensi dell'articolo 1456 codice civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto.

Art. 7 - Il Concessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria od addizione agli immobili concessi, alla loro destinazione ed agli impianti esistenti senza il preventivo consenso del concedente.

Art. 8 - Il Concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d'acqua, fughe di gas ecc.. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della cosa concessa. È prevista a carico del Concessionario la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al committente o a terzi nello svolgimento dell'attività.

Art. 9 - Il Concessionario deve impegnarsi a riconsegnare l'area concessa e l'unità immobiliare ivi realizzata in buono stato, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

Art. 10 - Spese contrattuali e di registrazione in caso d'uso sono a carico del concessionario.